

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO**

In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
nella causa di

S E N T E N Z A

iscritta al n. xxxxxx/2019

generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA

EREDE CLIENTE

attore

E

BANCA

convenuta

Conclusioni per parte attrice

IN VIA PRELIMINARE, dare atto dell'irritualità e nullità dell'attività processuale compiuta da **BANCA** post notifica, ex artt. 170 – 300 c.p.c., in data 15.03.2021, dell'evento interruttivo che ha interessato parte attrice, per le ragioni illustrate nelle "Note scritte in replica nell'interesse di parte attrice per l'udienza a trattazione cartolare del 24.03.21", depositate il 22.3.21, e sulla scorta delle eccezioni ivi sollevate, espungere dal fascicolo ovvero considerare tamquam non esset la precisazione delle conclusioni assunta nei riguardi della defunta sia con "Note di trattazione scritta" del 17.3.21 sia con separato "Foglio di precisazione delle conclusioni" del 16.3.21, entrambi depositati il 18.3.21 (specificamente successivi all'anzidetta notifica dell'evento interruttivo). SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dare atto della mancata ed ingiustificata partecipazione di **BANCA** al procedimento di mediazione prodromico al presente giudizio R.G. n. xxxx/2019, con ogni ritenuta consequenziale statuizione di legge e di ragione, anche e specificamente nei termini di cui al punto A) dell'Atto di Citazione del 23.01.2019, introduttivo del giudizio de quo. NEL MERITO, previo ogni opportuno accertamento e conseguente declaratoria in ordine all'avvenuto superamento - nell'ambito del contratto di mutuo per cui è causa - del tasso soglia vigente alla data della sua stipulazione (27.01.2009) e, quindi, in ordine all'usurarietà degli interessi (sotto qualsiasi forma) convenuti, dichiarare nulla la relativa clausola, ex art. 1815, comma 2, cod.civ.. Per l'effetto condannare **BANCA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al Sig. **EREDE** (quale attore in prosecuzione / successore universale della defunta attrice **CLIENTE**), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cod. civ., la somma di euro 16.462,10 (importo complessivo indebitamente trattenuto sino a tutto il 30.12.2018), nonché gli ulteriori importi (per complessivi euro 578,00) trattenuti successivamente al 30.12.2018 e sino al 28.02.2019 (ossia, n. 2 rate di euro 289,00 cadauna), nei termini di cui al piano di rientro prodotto sub doc. 3, per un totale, quindi, di complessivi euro 17.040,10, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. Ciò con ogni conseguente disposizione circa i correlati oneri restitutori in capo alla Convenuta, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sulla somma ritenuta di spettanza dal di del dovuto al saldo effettivo, al tasso legale ovvero dalla data della domanda giudiziale, ex art. 1284 cod. civ., nonché, alternativamente, in subordine, a quello legale. Riservati altresì ogni diritto ed azione in ordine agli ulteriori, eventuali, danni patiti e patendi per effetto dell'omessa restituzione, da parte di **BANCA**, delle somme da quest'ultima indebitamente riscosse sino al 28.02.2019. SEMPRE NEL MERITO, disattendere siccome infondata in fatto ed in diritto, l'avversa domanda riconvenzionale IN OGNI CASO, con favore delle spese e competenze di lite (incluse quelle generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014) e correlati accessori di legge (IVA e C.P.A.)

Conclusioni per parte convenuta: IN VIA PRELIMINARE -accertare e dichiarare l'irritualità della memoria ex art. 183 comma sesto, n. 1, c.p.c., depositata da parte attrice e per l'effetto espungerla dal

fascicolo d'ufficio per tutti i motivi esposti in narrativa; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.. IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che **BANCA** è creditrice nei confronti della sig.ra **CLIENTE** dell'importo di Euro 120,15 (oltre interessi) oltre interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfatto, per l'effetto, condannare la sig.ra **CLIENTE** al pagamento, in favore di **BANCA**, della somma di Euro 120,15 (oltre interessi) oltre interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfatto. IN VIA GRADATA - nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito all'usura oggettiva, procedere alla rideterminazione e riconduzione dei tassi applicati entro i limiti del c.d. "tasso - soglia" vigente al momento della conclusione del contratto di cessione oggetto di causa; - in ogni caso compensare le somme a rispettivo credito e debito tra le parti. IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del relativo D.M. 55/2014.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio veniva introdotto da **CLIENTE** per chiedere: che venisse accertata l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di finanziamento stipulato dall'attrice con Banca **OMISSISS s.p.a.**, cui era subentrata la società convenuta **BANCA**, e pertanto la gratuità del medesimo contratto; che, di conseguenza, **BANCA** fosse condannata a restituire alla sig.ra **CLIENTE** la somma di euro 16.462,10 (importo indebitamente trattenuto sino al 30.12.2018) oltre interessi.

A sostegno della domanda parte attrice deduceva che:

la signora **CLIENTE** in data 27.01.2009 stipulava con **BANCA OMISSISS s.p.a.** un contratto di mutuo per l'importo lordo di Euro 34.680,00, da restituire mediante cessione pro solvendo di numero 120 quote uguali, mensili e consecutive, non superiori ad 1/5 della pensione Inps dalla stessa percepita, di euro 289,00 ciascuna; che, a seguito di accertamenti demandati ad un Esperto, era emerso il superamento da parte degli interessi gravanti sul finanziamento, sin dal momento iniziale, del tasso di cui al D.M. 19.12.2008, concernente la "rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 gennaio – 31 marzo 2009" essendo stato convenuto un TEG pari a non meno del 16,20%, in presenza di un tasso soglia d'usura del 14,280%; che, in ragione della gratuità del mutuo, l'attrice aveva diritto a ricevere le somme versate e non dovute per un importo pari, al 30.12.2018, a complessivi euro 16.184,00; che la signora **CLIENTE** dava corso al procedimento di mediazione cui non prendeva parte **BANCA**.

La BANCA costituendosi eccepiva in primo luogo l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda avanzata dall'attrice, con riguardo a tutti i corrispettivi versati alla **BANCA** in forza del contratto di finanziamento di cui è causa sino al 23 gennaio 2014. La società convenuta sosteneva inoltre che, al momento della sottoscrizione del contratto, vale a dire a gennaio 2009, il tasso applicato (pari al 7,11 %) era inferiore al tasso- soglia usura relativo al periodo di riferimento, ossia 1° gennaio - 31 marzo 2009, pari al 14,28 %; che, infatti, il calcolo del TEG come effettuato da parte attrice era erroneo, in quanto all'epoca (gennaio 2009) la normativa di riferimento non includeva gli oneri assicurativi nel calcolo del TEG.

La BANCA proponeva poi domanda riconvenzionale nei confronti della sig.ra **CLIENTE**, affinché la stessa fosse "condannata al pagamento in favore della **BANCA** della somma di Euro 120,15, quale "risultante dalla simulazione del conteggio di anticipata estinzione del 15 luglio 2019 oltre interessi dal dovuto e fino all'effettivo soddisfatto".

A seguito del decesso della signora **CLIENTE** il giudizio veniva riassunto dal consorte, erede universale.

Tanto premesso la domanda attorea, pur essendo sufficientemente determinata nel petitum e nella causa petendi, non può trovare accoglimento.

Si ritiene infatti che nel calcolo del TEG, ai fini della valutazione circa l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto in oggetto, non debbano essere conteggiate anche le spese sostenute per la copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art.54 del DPR n.180 del 1950, in osservanza alle disposizioni della

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario del 18.02.2022 n.1489

Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006, applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame che così disponevano (sezione 1 paragrafo C4.): “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.

Parte convenuta depositava (doc. 6) infatti la polizza, con l’indicazione di **CLIENTE** come soggetto assicurato, relativa alla suddetta garanzia.

Non appare condivisibile sul punto il diverso orientamento, invero sostenuto anche da alcune pronunce della Suprema Corte, tra le quali da ultimo l’ordinanza n. 37058/2021, secondo il quale, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, anche prima delle successive Istruzioni adottate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 che espressamente includono tale voce nel calcolo del TEG.

Secondo la Corte, infatti, la circostanza per cui i decreti ministeriali di determinazione del TEGM, conformemente alle Istruzioni della banca d’Italia 2006, non includessero i costi assicurativi potrebbe incidere piuttosto sulla validità degli stessi, quali provvedimenti amministrativi, per non essere conformi alla legge di cui costituiscono applicazione, riportando una rilevazione effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.

Ebbene, pur volendosi condividere tale assunto, non si ritiene che ne possa derivare una valutazione di usurarietà dei tassi calcolati con l’inclusione delle spese assicurative di cui sopra, venendo piuttosto a mancare, a seguito della disapplicazione come sopra prospettata, i dati necessari per la rilevazione del tasso soglia e dunque risultando impraticabile qualsivoglia comparazione ai sensi dell’art. 644 c.p. terzo comma con le condizioni praticate in concreto dagli operatori.

Come chiarito dalla stessa Corte in altre pronunce infatti,

«quand’anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia dovessero considerarsi inficate da un profilo di illegittimità per contrarietà alle norme primarie questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione” (Cass. 12965/2016, ma anche Cass. sezioni unite 16303/2018 trattando la questione della rilevanza delle cms ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008).

In base a quanto sopra si ritiene che, nel caso di specie, volendosi ritenere illegittime le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi per il periodo di applicazione 1 gennaio – 31 marzo 2009”, nessuna verifica in punto di usurarietà presunta possa essere compiuta; altrimenti, l’unica verifica possibile risulta quella tra il tasso soglia risultante da tali rilevazioni, pari con riferimento al contratto in oggetto al 14,28 % ed il teg del contratto, senza inclusione delle spese per l’assicurazione, pari al 7,11 %.

In entrambi i casi non può dirsi accertata la ricorrenza dell’usura.

Anche la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta per ottenere la condanna della signora **CLIENTE** a corrispondere alla società convenuta l’importo complessivo di euro 120,15, “relativo a tredici quote insolute decorrenti da gennaio 2018 a febbraio 2019” non può trovare accoglimento, non avendo la **BANCA** chiarito a che titolo tali somme risulterebbero dovute, una volta corrisposte dall’assicurato le 120 rate del mutuo.

Si ritiene di compensare le spese di lite, sia in ragione della reciproca soccombenza, sia dell’esistenza di orientamento contrario a quanto deciso, come sopra chiarito.

Inoltre, si ritiene che la società convenuta abbia giustificato la mancata partecipazione alla mediazione con comunicazione del 31.08.2018 (doc. 5 parte convenuta).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano – sesta sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa:

rigetta la domanda avanzata da **CLIENTE**;

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario del 18.02.2022 n.1489

rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da **BANCA**;
dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Milano il 17.02.2022

Il Giudice
Michela Guantario

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*